



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 27-04-2023.

Originale

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 24, D. LGS. N. 175/2016 DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NELLA SOCIETA C.B.B.C. S.R.L. DELIBERAZIONE RELATIVE AL RIFIUTO DELL'OPERAZIONE E RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SPOTI DOTT. FRANCO		P
2	GUINDANI MATTEO		P
3	FERRARI CRISTIANO		P
4	GUARINELLI EUGENIO		P
5	GUARNERI CLAUDIA		P
6	SCOTTI MASSIMO		P
7	GIOVANETTI PIERLUIGI		P
8	RODELLA MARCO		P
9	GATTI SONIA		A
10	ZOPPEI MARIA		P
11	BROCCHETTI ALESSANDRO		A
Presenti 9 Assenti 2			

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Lazzaroni Dott.ssa Caty.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO DOTT. FRANCO SPOTI ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Preso atto che la riunione del Consiglio comunale si svolge nella sala consigliare del palazzo comunale, in videoconferenza con il Segretario comunale dott.ssa Caty Lazzaroni e il Vicesindaco Guarneri Claudia, in conformità al vigente regolamento del C.C. approvato con delibera n. 20 del 28.05.2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Consorzio Bassa Bresciana Centrale, originariamente costituito con Decreto Prefettizio n. 1519 in data 1 settembre 1975 è stato costituito al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del comprensorio interessato, tra cui il reperimento di aree da attrezzare con le necessarie infrastrutture tecniche per poi destinarle all'insediamento di attività produttive, ha avuto, tra i suoi ulteriori obiettivi, la gestione sovracomunale di servizi di interesse pubblico quali la raccolta differenziata delle materie seconde e dei rifiuti pericolosi (affidati alla Società CO.G.E.S. S.p.A.), nonché il completamento delle infrastrutture delle aree industriali site in località Chiesuola di Ponteviso.
- in data 16 novembre 1995 gli enti associati provvedevano, attraverso la firma di una nuova convenzione pattizia, a trasformare il Consorzio nella forma prevista dall'art. 25 della Legge "142", attribuendogli la fisionomia del Consorzio-Azienda e, quindi, utilizzando le facoltà concesse dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, con la sottoscrizione della nuova convenzione in data 1 marzo 1997, il Consorzio ricostruiva il patto di cooperazione tra gli enti associati eliminando le finalità di carattere economico imprenditoriale (definitivamente riservate alla CO.G.E.S. S.p.A.), assumendo la fisionomia di ente locale plurimo per la gestione di attività non produttive;
- lo stesso Consorzio ha assunto pertanto a far da data dal 1° marzo 1997 la forma di Azienda Speciale, secondo le norme previste per gli enti locali territoriali e non più quello di consorzio di scopo;
- con Deliberazione n. 7 del 10 aprile 2014, il Consorzio è stato sciolto e messo in liquidazione come previsto dalla legge.

ALTRESÌ PREMESSO CHE:

- la società CO.G.E.S. S.p.A. è stata costituita nell'anno 1988 per gestire la gestione di servizi strumentali, tra i quali il servizio di nettezza urbana, smaltimento e cernita dei rifiuti urbani, compreso il trasporto, nonché il servizio di recupero della plastica e altri servizi a favore degli enti pubblici soci e degli enti pubblici in controllo analogo indiretto per il tramite del socio Consorzio Bassa Bresciana Centrale (ora C.B.B.C. S.r.l.);
- in data 29 giugno 2011 sono usciti dalla società i soci APRICA S.p.A., Linea Energia S.p.A., CHEMIRICERCHE S.r.l., AUTOTRASPORTI FRATELLI AMIGHETTI S.n.c., LA.BI.CO.2 S.r.l., Consorzio Agrario Lombardoveneto S.c.a.r.l., andando a ripristinare il pieno controllo pubblico della società.
- con modifica statutaria in data 26 marzo 2018 a rogito del notaio Mario Mistretta, è stata individuata, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, la forma dell'in house providing per la società CO.G.E.S. S.p.A. con conferma dei requisiti previsti per il controllo analogo da parte degli enti soci;
- CO.G.E.S. S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria con autorizzazione all'esercizio provvisorio in data 6 novembre 2019, anche in ragione del perdurare della situazione debitoria derivante dalla realizzazione dell'impianto di depurazione di proprietà della controllante azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale;

TENUTO CONTO CHE:

- In conseguenza della ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie tra la società stessa, la controllante e l'Ufficio d'Ambito di Brescia iniziate nel 2016, si è rilevata, la possibilità di addivenire ad una fusione per incorporazione della società CO.G.E.S. S.p.A. nel Consorzio Bassa Bresciana Centrale, così da permettere una confusione tra le posizioni debitorie e creditorie e unificare la posizione di soggetti che, in origine, avevano una soggettività giuridica distinta per permettere all'ente realizzatore dell'opera (il Consorzio) di veicolare i contributi pubblici ricevuti e alla sua società strumentale di gestire l'impianto di depurazione: ciò, invero, non è mai avvenuto in quanto le disposizioni normative sopravvenute nel mentre della realizzazione dell'opera non hanno mai permesso alla società di vedere remunerate le opere realizzate e quindi i capitali utilizzati.
- Anche con finalità liquidatorie dell'Azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale si è addivenuto ad un atto di indirizzo in data 9 giugno 2020 nel quale i Comuni soci del Consorzio hanno autorizzato la trasformazione dell'Azienda Speciale in società di capitali.
- l'Azienda speciale Consorzio Bassa Bresciana Centrale è stata trasformata, ai sensi dell'art. 115 del TUEL in C.B.B.C. S.R.L. con atto a rogito del notaio Giammatteo Rizzonelli in data 27 dicembre 2021, al quale ha fatto seguito atto di ricognizione del capitale sociale ex art. 115 c. 3 del TUEL e determinazione del valore di recesso dei soci in data 29 dicembre 2022.

CONSIDERATO CHE:

- gli *asset* posseduti dal CONSORZIO permettono l'erogazione di servizi di interesse pubblico a favore del soggetto gestore del ciclo idrico integrato, oggi erogato senza remunerazione in ragione delle vigenti disposizioni di legge, e che potrebbe essere remunerato con risorse proprie nel rispetto della normativa nazionale e regionale assumendo il ruolo di società grossista del ciclo idrico una volta proceduto alla trasformazione in società di capitali, essendo necessario qualificare a livello giuridico tali servizi alla luce della vigente normativa, al fine di dimostrare la indispensabile qualificazione in termini di attività strumentale a favore degli enti locali partecipanti, si precisa che la valorizzazione degli *asset* posseduti permette:
 - il realizzarsi un'attività rilevante per la collettività, potendo in tal modo garantire la qualità dell'acqua condotta e della depurazione della stessa,
 - l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di rischio per il bacino idrico di riferimento, considerando altresì il controllo analogo garantito agli enti soci sulle procedure di manutenzione delle acque, seppur nell'ambito di un servizio a favore di soggetti svolgenti il servizio pubblico di distribuzione idrica,
 - al contempo garantire l'attività strumentale, rivolta agli stessi enti promotori della società, di conservazione e valorizzazione di beni di interesse collettivo posseduti.

CONSIDERATO INOLTRE CHE,

al servizio sopra indicato verrà aggiunto l'ulteriore servizio pubblico di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani, in linea con la vigente normativa sulle società "in house providing";

TENUTO CONTO CHE:

con nota trasmessa ai soci di C.B.B.C. S.r.l. e ai soci di CO.G.E.S. S.p.A. in data 31 gennaio 2023, l'Amministratore Unico di C.B.B.C. S.r.l. ha evidenziato la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 2505 bis, ad un atto di indirizzo predisposto dai Comuni soci che autorizzi o meno alla fusione per incorporazione di CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. S.r.l. nella specifica modalità di: preventivo recesso ai valori contabili risultanti dal progetto di fusione e risultanti dalla relazione illustrativa redatta in data 8 marzo 2023, risultanti dalla ricognizione del patrimonio delle società partecipanti alla fusione.

TENUTO CONTO CHE:

Dal progetto di fusione risulterà una riorganizzazione societaria tale da attribuire tutti i beni patrimoniali oggi riferibili alle singole società in capo ad un unico soggetto, nonché un'unica società affidataria dei servizi affidati dai Comuni soci,

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e successive modifiche prevede che *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*;
- con precedente deliberazione consiliare n. 44 del 19.12.2022 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dove è stata confermata la volontà di dismettere la partecipazione in quanto non svolge più attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità del Comune di Pralboino;
- il presente atto di indirizzo è necessario alla valutazione del progetto di fusione per incorporazione da parte dell'organo amministrativo di C.B.B.C. S.r.l. e dell'organo della liquidazione di CO.G.E.S. S.p.A. e quindi alla valutazione di un'operazione che porterà alla creazione di un soggetto che potrà:
 - ottimizzare i costi e razionalizzare la gestione delle risorse organizzative, che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi ovvero permettere una più agile dismissione degli asset e dei rami d'azienda posseduti,

VERIFICATO PERTANTO CHE:

Le società hanno messo a disposizione:

- il Progetto di fusione (all. 1);
- lo Statuto già adottato da C.B.B.C. S.r.l. con l'atto di trasformazione citato in premessa (all. 2),
- la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. (all. 3);

TENUTO CONTO CHE:

- essendo la fusione eseguita ex art. 2505 bis non si fa luogo a quanto previsto dall'art. 2501 sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio.
- gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, nn. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;

DATO ATTO che il Comune di Pralboino partecipa in misura pari allo 0,17 % al capitale sociale di Coges spa in liquidazione;

CONFERMATA QUINDI la volontà dell'Amministrazione comunale di non procedere alla fusione anzidetta per la cui attuazione è necessario che C.B.B.C. acquisti preventivamente le azioni detenute dal Comune di Pralboino, confermando così la volontà dell'Amministrazione comunale di dismettere la partecipazione in quanto la società non svolge più attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per questo Ente;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pralboino, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 21.12.2016 e successive modificazioni;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 19 del 26.3.2019_ e successive modificazioni;
- il Bilancio di previsione 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 del 4.4.2023 e il DUP 2023/2025 approvato con delibera consiliare 5 del 4.4.2023;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio tecnico e dalla Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente;

ACQUISITO, inoltre, il parere del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, espresso con verbale n. 7 del 19.4.2023;

Con voti favorevoli e unanimi, resi a norma di legge;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte;
- 2) di prendere atto e **non approvare** il Progetto di fusione per incorporazione di CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. s.r.l. redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c., e dei documenti allegati alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di richiedere il recesso ex art. 2502 alla società Coges spa in liquidazione;
- 4) di dare atto che la presente proposta di deliberazione, nella sezione Amministrazione trasparente per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/16;
- 5) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune di Pralboino, così come previsto dall'art.7, comma 4, del D.Lgs. 175/16;
- 6) di trasmettere il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/16;
- 7) di autorizzare il rappresentante del Comune di Pralboino in assemblea ad esprimere parere non favorevole all'operazione di fusione e alla sottoscrizione di tutti i documenti e/o atti strettamente connessi e consequenziali, con eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di dare materiale esecuzione a quanto indicato nella presente deliberazione e nei documenti allegati;
- 8) di autorizzare pertanto l'esercizio del diritto di vendita secondo le modalità indicate nel progetto di fusione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione favorevole e unanime;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si dà atto che la seduta del Consiglio comunale è risultata visibile in streaming al pubblico interessato sulla piattaforma Google meet al link <https://meet.google.com/vtv-ufbf-qxt> come evidenziato nell'avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente

COMUNE DI PRALBOINO
(Provincia di BRESCIA)

Verbale N. 7/2023 del 18/04/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(art. 239 del TUEL 267/2000)

OGGETTO:

ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016 DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NELLA SOCIETÀ C.B.B.C. S.R.L. DELIBERAZIONE RELATIVE AL RIFIUTO DELL'OPERAZIONE E RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA


Il Revisore Unico,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 28/05/2022 nella persona della Rag. Cristina Minoni,
ricevuta in data 18/04/2023 la proposta di deliberazione in oggetto del Consiglio comunale, unitamente alla documentazione riferita all'operazione straordinaria di fusione, in corso di perfezionamento, della partecipata CO.G.E.S. SPA IN LIQUIDAZIONE.

Considerato e richiamato che:

- l'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e successive modifiche prevede che *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*;
- con precedente deliberazione consiliare n. 44 del 19.12.2022 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dove, tra l'altro, è stata confermata la volontà dell'Ente, manifestata da diverso tempo, di dismettere la partecipazione CO.G.E.S. SPA IN LIQUIDAZIONE - detenuta per una quota del 0,17% - società con attività nella gestione dei rifiuti, con la quale l'Ente da tempo non intratteneva alcun rapporto contrattuale in quanto non più operativa nell'attività di produzione di servizi di interesse generale e pertanto non necessaria al perseguimento delle finalità del Comune di Pralboino; si precisa, inoltre, che nei confronti della partecipata CO.G.E.S. SPA non risulta alcuna posizione di credito/debito;
- la valutazione del Comune di Pralboino in merito al progetto di fusione per incorporazione da parte di C.B.B.C. SRL della società CO.G.E.S. SPA IN LIQUIDAZIONE;
- la volontà dell'Amministrazione comunale di dismettere la partecipazione di minoranza alienando le azioni detenute in CO.G.E.S. SPA alla società incorporante C.B.B.C. SRL.

Visto:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pralboino, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 21.12.2016 e successive modificazioni;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 19 del 26.3.2019 e successive modificazioni;



CRISTINA MINONI

Ragioniera Commercialista - Revisore legale

- il Bilancio di previsione 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 del 4.4.2023 e il DUP 2023/2025 approvato con delibera consiliare 5 del 4.4.2023.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile dell'Area economico e finanziaria dell'Ente.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta del Consiglio comunale avente per oggetto la volontà di non partecipare all'operazione di fusione per incorporazione della partecipa CO.G.E.S. SPA IN LIQUIDAZIONE nella società incorporante C.B.B.C. SRL in quanto non più operativa nell'attività di produzione di servizi di interesse generale necessari per le finalità dell'Ente e conseguentemente di procedere all'alienazione delle azioni detenute in portafoglio.

Brescia, 18 aprile 2023

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Cristina Minoni





GIAMMATTEO RIZZONELLI

Allegato "C" all'atto N. 40723/27763 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "C.B.B.C. S.R.L."

La società non fa ricorso al capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325 bis cod. civ.

La società opera in affidamento diretto in house ed è soggetta al controllo analogo degli enti pubblici soci.

Il controllo analogo è assicurato, ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. c), D. Lgs. 175 del 2016, attraverso le disposizioni del presente statuto.

2) SEDE

La società ha sede legale in Bassano Bresciano (BS), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

3) OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di:

gestione - quale grossista - dell'impianto idrico ad uso acquedotto di proprietà.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società svolgerà ogni attività, conforme a legge, atta al conseguimento di ogni necessaria autorizzazione e/o concessione e/o nullatosta e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente.

A tal fine la gestione è rappresentata da quanto richiesto tempo per tempo al soggetto grossista dalla normativa vigente in materia, e può ricomprendere, a fine esplicativo e non esaustivo, altresì:

- le attività di progettazione, costruzione, trasformazione e ridefinizione dell'impianto vigente o suoi ampliamenti, sempre nell'area di competenza relativa all'impianto posseduto.

- lo svolgimento in genere di tutte le attività tecniche, gestionali e commerciali connesse al collettamento dell'impianto.

Qualora oggetto di espresso indirizzo dei soci, la società potrà altresì svolgere le seguenti attività:

a) la elaborazione di studi, ricerche, indagini, azioni promozionali nel settore dei pubblici servizi di interesse generale;

b) l'assistenza agli enti che intendono assumere l'esercizio diretto o riscattare pubblici servizi di interesse generale;

c) la consulenza agli enti medesimi, anche per la gestione e l'organizzazione dei servizi;

d) la costruzione, la manutenzione, la gestione e l'assisten-

za tecnica in proprio, degli impianti destinati ai servizi pubblici di competenza degli enti locali;

e) la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento finale, la trasformazione e la lavorazione di tutti i generi di rifiuti e residui in conto proprio, anche con procedimenti di recupero, riuso e riciclo;

f) la commercializzazione, nelle forme di legge, delle materie sopra citate, nonché di prodotti e materiali similari e/o complementari;

g) la gestione in proprio di ogni altro servizi pubblico di interesse generale di competenza degli Enti Locali;

h) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

i) l'autotrasporto di merci per conto terzi.

La gestione dei servizi elencati nel presente articolo è rivolta in via prevalente agli Enti Pubblici partecipanti o affidanti.

In generale, nell'ambito delle proprie attività, la società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere anche di soci, nei termini e nei limiti previsti dalla normativa vigente e la prestazione; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

4) DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

In sede di aumento del capitale sociale a pagamento, possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 2468, comma 2, cod. civ., le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 *bis*, comma 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, dovrà essere autorizzato con decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465, comma 2, cod. civ..

6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2467 cod. civ., la società potrà liberamente restituire i finanziamenti dei soci, senza dover previamente pagare gli altri creditori sociali, o accantonare le somme necessarie a tale scopo.

La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 14 comma 5 e dall'art. 21 del D. Lgs. 175/2016.

7) VINCOLO AL TRASFERIMENTO DELLE RETI

Nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in particolare dell'art. 113 c. 2 del TUEL, la società non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui è proprietaria, salvo quanto stabilito dall'art. 113 c. 13 del TUEL e dalle ulteriori disposizioni in materia.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI

8) PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni sociali sono divisibili.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o per la loro sottoscrizione.

In caso di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, si applica l'art. 2352 cod. civ..

In mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la quota di partecipazione del socio moroso può essere venduta all'incanto fermo quanto disposto al successivo art. 8.

Si precisa che, al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 2466 cod. civ., la vendita coattiva avrà a oggetto l'intera partecipazione del socio moroso.

9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - VINCOLO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La società è a totale capitale pubblico.

Qualora il capitale sociale venga detenuto da più soggetti pubblici, il controllo congiunto viene esercitato dagli enti secondo le previsioni di legge in materia.

Alla società possono partecipare altri enti pubblici locali, aziende speciali e consorzi di enti locali con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, salvo quanto previsto nelle disposizioni che seguono e dall'art. 10 del D. Lgs. 175/2016.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a favore di soggetti diversi dall'originaria compagine sociale, limitatamente individuati in enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica, sempre che sia mantenuto il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 16 D. Lgs. 175/2016 per il carattere in house della società, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto, il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e a ciascun amministratore presso la sede della società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della

prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, spedita non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione di prelazione.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

Ai fini del presente articolo, per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altro ente, la dazione in pagamento e la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata, in mancanza di accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia della comunicazione, dal socio intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato.

Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun socio destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al tribunale del luogo in cui la società ha sede, con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione al socio offerente, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione.

Nell'effettuare la propria determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore

risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci) per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia agli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere iscritti presso il competente Registro delle Imprese soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

La clausola statutaria che limita o impedisce il trasferimento delle partecipazioni può essere introdotta o rimossa con le maggioranze previste dal successivo art. 16 per le modifiche statutarie.

10) CONTROLLO ANALOGO

Il controllo analogo viene esercitato dagli enti soci e da ogni ulteriore ente dovesse entrare a far parte successivamente nella compagine sociale, mediante le seguenti modalità.

1) controllo ex ante.

La società sottopone alla preventiva approvazione da parte degli enti soci i seguenti documenti di programmazione annuale:

- relazione programmatica sulla base del bilancio previsionale;
- piano occupazionale;
- (eventuale) piano degli investimenti;

2) controllo contestuale.

La società deve presentare agli enti soci una relazione periodica, di norma entro il mese di settembre, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie.

Gli enti soci hanno la facoltà di fornire indirizzi vincolan-

ti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società e di disporre controlli ispettivi.

3) controllo ex post.

Gli enti soci in sede di approvazione del rendiconto prendono atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli enti titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

L'organo amministrativo, altresì:

- entro il mese di novembre di ciascun anno, presenterà il proprio Bilancio di Previsione unitamente al Piano Industriale della Società per l'anno successivo;
- ogni qualvolta richiesto dall'assemblea, parteciperà con funzioni referenti alle sedute dei consigli comunali o provinciali dei soci, delle Giunte Comunali o Provinciali o delle Commissioni consigliari competenti;
- ove richiesto da un socio, parteciperà con funzioni referenti alle sedute della Giunta Comunale o Provinciale, relazionando in merito alla gestione della società.

Una quota superiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

11) DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non vi sono diritti particolari attribuiti a singoli soci.

12) RECESSO DEL SOCIO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- b) la fusione o la scissione;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dai presenti patti sociali;
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, ovvero una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, cod. civ..

Il diritto di recesso spetta, altresì, ai soci:

- a) qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. cod. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 *quater* cod. civ.;
- b) in caso di introduzione, modificazione, soppressione del-

la clausola compromissoria;

c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.), che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso deve essere esercitato non oltre 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto ai sensi di legge ed entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, ai sensi dell'art. 2473, comma 4, cod. civ..

Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, affinché essi possano manifestare la propria disponibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita alla società, ad acquistare la partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, ovvero, in alternativa, per individuare concordemente un terzo acquirente, limitatamente individuato in enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica, sempre che sia mantenuto il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 16 d. lgs. 175/2016 per il carattere in house della società.

13) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

14) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio regolarmente iscritto come tale nel Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ..

15) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) fatto pervenire ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) risultante dal Registro delle Imprese; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società da esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ..

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dai presenti patti sociali in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se

nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza esclusiva della assemblea dei soci le seguenti decisioni:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- la nomina e revoca dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, ove nominato;
- la nomina e revoca del sindaco unico o, ove nominato, del presidente del collegio sindacale e degli altri componenti del collegio sindacale;
- la nomina e revoca del revisore dei conti, ove disgiunto dal sindaco unico;
- l'approvazione del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il piano e sue modificazioni sostanziali proposto dall'organo amministrativo;
- l'approvazione delle operazioni strategiche della società;
- delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- delibera su aumento o riduzione del capitale sociale;
- l'approvazione di investimenti superiori a un terzo del capitale sociale;
- ogni decisione in merito all'alienazione di beni patrimoniali c.d. inalienabili di proprietà della società, ove consentita nell'ambito dei soggetti pubblici autorizzati all'acquisto dalla legge a suo tempo vigente.

16) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

In deroga all'art. 2479 *bis*, comma 3, ultimo periodo, cod. civ., anche nelle ipotesi di modificazioni dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quozienti sopra indicati.

L'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

17) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal pre-

sidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e dei presenti patti sociali, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle

suddette modalità nel verbale.

18) RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 2479 *bis*, comma 2, cod. civ., il socio può farsi rappresentare in assemblea e i relativi documenti sono conservati dalla società.

TITOLO V

GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

19) GESTIONE DELLA SOCIETA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sull'organo amministrativo incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti, salvo le espressioni vincolanti di atti di indirizzo nell'ambito del controllo analogo spettante agli enti soci.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria della società, salvo eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

21) COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni.

In deroga a quanto previsto all'articolo 2475, terzo comma del codice civile, non è consentito affidare l'amministrazione ai soci.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi compresi quelli stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I requisiti dovranno essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, prima della scadenza del loro incarico.

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere assicurato il rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso, nel rispetto dell'equilibrio di genere, agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica nella misura di 1/3 (un terzo), da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16 comma 2 lett. a) del TUSPP in materia di società in house, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, ove istituito, rimangono in carica 3 (tre) anni, al termine dei quali possono essere rinnovati per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea dei soci, in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita a ciascuno dei soci.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario,

dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dai sindaci, se nominati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che potrà confermarli nell'ufficio o sostituirli.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, non si dà luogo alla cooptazione e quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, quelli rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo, potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito. La nomina e la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2475, comma 2, cod. civ..

I componenti dell'organo amministrativo sono tenuti al divieto di concorrenza ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile.

Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

E' previsto altresì:

a) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

b) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a control-

lo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ove non vi abbiano provveduto i soci.

E' prevista l'esclusione della carica di vicepresidente o, in alternativa, la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

L'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione, ai sensi di legge, può essere affidata ad uno solo degli amministratori, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un direttore, determinandone i poteri.

Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere al delegato che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione e all'amministrazione della società.

In ogni caso non può essere attribuito al direttore: la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ..

Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal comune dove ha sede la società, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.), e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con let-

tera da spedire mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori e sindaci in carica, ove nominati, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal vice presidente.

23) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spettano, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina in conformità a quanto disposto dalla normativa in tema di società a controllo pubblico.

In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o a fine mandato.

24) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 2476 cod. civ., gli amministratori sono responsabili civilmente nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci o terzi.

L'azione sociale di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

25) RAPPRESENTANZA SOCIALE

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

26) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la nomina

dell'organo di controllo o di un revisore è obbligatoria.

La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci.

L'organo di controllo della società è costituito da un collegio sindacale o da un sindaco unico. La scelta tra collegio sindacale o sindaco unico è operata con decisione dei soci. In ogni caso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma del codice civile.

Il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

In caso di caso di revoca la nomina spetta all'assemblea dei soci.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Con decisione dell'assemblea la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e

con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Dal primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

27) CONTROLLO DEI SOCI

Fermo quanto disposto dall'art. 10 in tema di controllo analogo, i soci hanno diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, purché iscritti nei relativi albi o registri di appartenenza, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. A tal fine, dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società; data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l'organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta salvi i casi di forza maggiore.

Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia al sindaco unico, ai sindaci o al revisore, se nominati.

I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli

della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale o all'arbitro nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nei presenti patti sociali.

I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati.

Sarà facoltà dell'organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni il sindaco unico o i sindaci, se nominati, ovvero un professionista di propria fiducia.

TITOLO VI
BILANCIO E UTILI

28) BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

29) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per il fondo di riserva.

Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

TITOLO VII
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

30) SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'assemblea, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, delibera in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo, salvo quanto disposto all'art. 7.

31) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, il socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di reces-

so, ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché tra gli aventi causa di un socio e gli altri soci e/o la società, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi a oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.

Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui ha sede la società. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'accettazione dell'incarico rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente clausola arbitrale.

In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin da ora concordemente deferire, ai sensi dell'art. 830, comma 2, cod. proc. civ., la decisione sul merito ad un arbitro unico, nominato secondo le modalità sopra indicate, il quale potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà ritualmente secondo diritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e, se compatibili con queste ultime, le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in tal caso i soci assenti e dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso entro i successivi 90 (novanta) giorni.

33) SOCIO UNICO

Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo de-

ve effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 cod. civ..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le suddette dichiarazioni l'organo amministrativo devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

34) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 *bis*, comma 2, cod. civ..

35) DOMICILIO

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

36) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, si richiamano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata nonché delle norme e disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica.

F.to SBARAINI Michele

F.to PAPA Alberto

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELL'ORGANO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

Spett.li Enti Soci,

La presente Relazione è stata redatta su base volontaria dal Liquidatore Unico della Società per illustrare e giustificare – sotto il profilo giuridico ed economico – il progetto di fusione concernente la fusione per incorporazione (La “Fusione”) della società controllata CO.G.E.S. S.p.A. in liquidazione (“Società Incorporanda” o “Coges”) nella società C.B.B.C. S.r.l. (“Società Incorporante” o “CBBC”) allo scopo di fornirvi una completa informativa in merito alla Fusione ed alle metodologie valutative utilizzate per la determinazione del rapporto di cambio.

Ancorché, ai sensi dell’art. 2505 bis c.c., non si renda necessaria la predisposizione della relazione dell’organo amministrativo ex art. 2501 quinquies c.c. essendo la società incorporanda una società controllata per una percentuale superiore al 90% delle azioni aventi diritto di voto dalla Società Incorporante, pur tuttavia, il Liquidatore ha ritenuto opportuno illustrare e giustificare il rapporto di cambio con la presente relazione, anche per i ben noti interessi pubblicistici che la stessa riveste, interessando Enti pubblici locali e una società *in house providing*.

La relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c. il quale dispone che:

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

a) LE MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

L’operazione rientra nell’ambito del progetto aziendale di incorporazione già deliberato dal Consorzio Bassa Bresciana Centrale (ora CBBC) nella deliberazione del 9 giugno 2020, volto a realizzare una razionalizzazione delle partecipazioni, anche con finalità liquidatorie e di

valorizzazione del patrimonio idrico posseduto dal Consorzio, oltre che al fine di definire, per entrambi i soggetti, le posizioni creditorie e debitorie comuni.

Considerata la residualità delle ulteriori partecipazioni rispetto alla società incorporante, le ragioni sottese alla proposta di fusione delle società vanno individuate altresì in esigenze di razionalizzazione aziendale e di ottimizzazione dell'assetto societario e, per i residui soci, si giustificano nella continuità dei servizi che la società incorporata svolge, quali servizi pubblici essenziali.

La fusione consentirà di eliminare le duplicazioni dei costi per adempimenti amministrativi e gestionali in genere derivanti dall'essere una autonoma società nonché, in generale, dei costi connessi alle sovrapposizioni dei sistemi di controllo.

La fusione permetterà altresì l'individuazione di specifici rami d'azienda per l'eventuale cessione di uno o più rami d'azienda, eventualmente con la costituzione di specifici soggetti societari, per la massima valorizzazione degli asset posseduti.

Le prospettive di integrazione delle strutture presentano, quindi, potenziali sinergie che rendono l'operazione strategicamente valida per ciascuna impresa e, nel complesso risultano necessari secondo ragionevoli aspettative di futura alienazione o valorizzazione dei servizi e del patrimonio societario.

Per quanto detto, la fusione rappresenta la soluzione fisiologica per il caso di specie e rientra nell'interesse delle società coinvolte, sia nell'ottica di ciascuna di esse singolarmente considerata che in una prospettiva aggregata dell'intera operazione. Non si configurano, da ultimo, influenze e conseguenze tributarie sulle società partecipanti alle operazioni di fusione considerato, altresì, che l'operazione in oggetto sarà attuata in regime di neutralità fiscale.

b) PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

Sotto il profilo giuridico, considerato che la società incorporante detiene il 91,7442% del capitale sociale della società incorporata, l'operazione si configura come "fusione mediante incorporazione" di società posseduta per almeno il novanta per cento dalla società incorporante ed assoggettata, quindi, alla disciplina di cui all'art.2505 bis c.c..

Il perfezionamento della fusione avverrà nel rispetto delle vigenti norme in materia di fusione e pertanto:

- Il progetto di fusione verrà depositato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2501 ter c.c., presso il Registro Imprese competente per la relativa iscrizione;
- secondo la procedura semplificata di cui all'art. 2505 bis c.c., non saranno predisposte le situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501 quater c.c., sia della Società Incorporata che della Società Incorporante;

- secondo la procedura semplificata di cui all'art. 2505 bis c.c., non sarà predisposta la relazione degli esperti sul rapporto di cambio di cui all'art. 2501 sexies, c.c.;
- il progetto di fusione prevede il diritto dei soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l. e dalle azioni proprie detenute dall'Incorporanda, di far acquistare le loro quote dalla Società Incorporante (il "Diritto di Vendita") per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso;
- il progetto di fusione prevede la determinazione del rapporto di cambio e la previsione dell'eventuale aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del concambio come di seguito illustrato, mediante permuta delle azioni detenute con le quote dell'Incorporante;
- il progetto verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci della Società Incorporanda, previo deposito presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti l'assemblea stessa ai sensi del comma 1 dell'art. 2501 septies c.c. e decorsi almeno 30 giorni dall'iscrizione del progetto di fusione prevista dall'art. 2501 ter, comma 3, c.c.;
- per quanto concerne la Società Incorporante, la Fusione sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci con deliberazione risultante da atto pubblico ai sensi dell'art. 2505 bis, comma 2, c.c. ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2505-bis, terzo comma, del codice civile;
- a seguito delle delibere di fusione e della relativa iscrizione al Registro Imprese, si procederà alla stipula dell'atto di fusione trascorso il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 2503 c.c.;

Per quanto concerne lo statuto della Società Incorporante in esito alla Fusione, lo stesso non conterrà modifiche, rispetto allo statuto vigente, ulteriori a quelle che si dovessero eventualmente determinare per effetto dell'aumento del capitale sociale della Società Incorporante al servizio della Fusione, come di seguito illustrato, fermo restando che le espressioni numeriche contenute nell'art. 5 dello statuto relative all'importo del capitale sociale in cui è suddiviso saranno definite nell'atto di fusione.

Qualora l'aumento di capitale sociale non si rendesse necessario per quanto di seguito esposto, lo Statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica rispetto a quello vigente.

c) IL RAPPORTO DI CAMBIO

L'organo amministrativo (per C.B.B.C.) e liquidatorio (per CO.G.E.S.) delle società sono pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio delle quote possedute dai soci della Società Incorporanda, diversi da C.B.B.C. S.r.l., con le quote della Società Incorporante sulla base della valutazione aziendale delle società partecipanti alla fusione, secondo i criteri di valutazione di seguito descritti.

Considerato il fatto che:

• la Società Incorporante è titolare di una quota di partecipazione di valore nominale Euro 679.165,00 pari al 91,7442% del capitale avente diritto di voto della Società Incorporanda (dal momento che le azioni proprie si estinguono nel procedimento di fusione ex art. 2504 e pertanto perdono ogni valore);

• la restante quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda di valore nominale Euro 61.116,00, pari all'8,2558% del capitale, è detenuta dai soci:

- Comune di Verolanuova per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 22.074;
- Comune di Pavone del Mella per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 14.716;
- Comune di Leno per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 7.357;
- Comune di Gottolengo per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 3.679;
- Comune di Offlaga per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 3.652;
- Comune di Gambara per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 2.943;
- Comune di Pralboino per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 1.912;
- Comune di Fiesse per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 1.471;
- Comune di Cigole per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 1.104;
- Comune di Milzano per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 1.104;
- Comune di Seniga per una quota di partecipazione dal valore nominale di euro 1.104.

L'operazione di fusione in oggetto comporta, da un lato, l'annullamento della partecipazione posseduta dalla Società Incorporante nella Società Incorporanda senza dar luogo ad alcun aumento di capitale sociale; dall'altro, relativamente alla quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda posseduta dai soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l., la prospettata operazione di fusione prevede la determinazione di un rapporto di cambio come definito sulla base delle valorizzazioni delle due società partecipanti alla Fusione.

c.1 Valorizzazione di CO.G.E.S. S.p.A. in liquidazione

L'Amministratore Unico della Società Incorporante, per la determinazione del valore economico di CO.G.E.S. S.p.A., ha tenuto conto della seguente documentazione predisposta dall'Organo della Liquidazione della Società Incorporata, e trasmessi allo stesso per la verifica contabile:

- bilancio provvisorio al 30/10/2022 con scritture di assestamento verificate;
- bilancio provvisorio al 31/12/2022 con scritture di assestamento predisposte in maniera "previsionale" tenendo conto di quelle già rilevate al 30 ottobre e di quanto eseguito nell'ultimo bimestre dell'esercizio 2022;
- aggiornamento della perizia tecnica estimativa immobiliare redatta dall'Arch. Dessivo Vianelli in data 06/02/2023.

Al fine di quantificare il valore della società si è pertanto tenuto conto dei valori contabili risultanti da tale ultimo bilancio di esercizio provvisorio al cui patrimonio è stato attribuito il maggior valore latente relativo all'immobile come da prospetto di sintesi che di seguito si rappresenta:

- Patrimonio netto contabile al 31.12.2022: euro 1.006.105,00;
- Valore di perizia tecnica estimativa dell'immobile di proprietà: euro 1.405.900,00;
- Plusvalenza immobiliare latente: euro 1.019.468,00;
- Fondo rischi e spese prudenzialmente applicato: euro 12.000,00;
- Patrimonio netto rettificato al 31.12.2022, espressivo del **valore economico della società**: euro 1.363,00, arrotondabile, come comunemente ammesso dalla Prassi contabile, ad **euro 1.000,00**.

Come si potrà apprezzare dalla lettura della sintesi valutativa sopra esposta, il patrimonio netto risultante dalla valutazione è di euro 1.000,00 in quanto, in pendenza della liquidazione, sono stati posti a fondo rischi e spese euro 12.000,00, attuando così una forma di perequazione.

I dati patrimoniali risultano in tal modo sostanzialmente coerenti.

c.2 Valorizzazione di C.B.B.C. S.r.l.

La Società Incorporante è una società inattiva se non per l'operazione in corso e quindi ha proceduto ad una valutazione prendendo come riferimento le risultanze contabili rilevate al termine dell'esercizio 2022.

Il bilancio provvisorio al 31/12/2022 evidenzia un patrimonio netto pari ad **euro 542.533,59**, somma che rappresenta il **valore economico della società** alla data del 31.12.2022.

c.3 Difficoltà di valutazione

Le difficoltà incontrate nella determinazione dei valori economici della società incorporata dalla fusione per la definizione del rapporto di cambio sono sintetizzabili nei seguenti termini:

- risulta numericamente difficoltosa una valutazione della singola azione in quanto valore dato da millesimi di euro per ogni azione, con necessità di arrotondamento del valore delle partecipazioni azionarie ad oltre le 1.000 azioni possedute da ogni socio.
- risulta, conseguentemente, necessario un arrotondamento dei valori di recesso o di concambio per l'attribuzione di un importo economicamente quantificabile delle azioni detenute.

Tale arrotondamento è stato fatto per eccesso/per difetto sulla base del primo e del secondo decimale.

c.4 Determinazione del rapporto di cambio

Sulla base della determinazione delle valutazioni delle due società partecipanti alla fusione secondo i criteri sopra esposti, si è assunto il valore della Società Incorporata pari ad euro 1.000,00 ed il valore della Società Incorporante pari ad euro 542.533,59.

Considerata la natura delle due società partecipanti alla fusione, l'utilizzo dei criteri di valutazione utilizzati sono ritenuti adeguati ad esprimere in termini omogenei il rapporto di cambio.

Si è in tal modo pervenuti a determinare il peso economico delle società partecipanti alla fusione in misura pari al 99,9898% per la Società Incorporante ed in misura pari allo 0,0102% per i soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l..

Entrambe le percentuali sono ivi indicate in misura arrotondata.

Applicando i già menzionati valori nelle proporzioni matematiche che mettono in relazione il "valore" di ciascuna singola società partecipante alla fusione con il "valore complessivo" post fusione della società incorporante, si è determinata la partecipazione della Società Incorporante che deve essere attribuita ai soci dell'incorporanda in cambio della quota di partecipazione da questo posseduta nella Società Incorporanda stessa.

Tenuto conto che la Società Incorporanda è una società a responsabilità limitata e che la quota di partecipazione della minoranza è rappresentata da più soci con partecipazioni di limitata entità si è ritenuto opportuno pervenire all'individuazione di un rapporto di cambio puntuale senza necessità di esprimerlo sulla base di un minimo comune multiplo.

In considerazione delle risultanze sopra determinate, si è quindi definito il rapporto di cambio mediante un calcolo puramente aritmetico.

Il rapporto di cambio è fissato come di seguito indicato:

- Euro 20,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 22.074 detenuta dal Comune di Verolanuova;
- Euro 13,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 14.716 detenuta dal Comune di Pavone del Mella;
- Euro 7,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 7.357 detenuta dal Comune di Leno;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.679 detenuta dal Comune di Gottolengo;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.652 detenuta dal Comune di Offlaga;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 2.943 detenuta dal Comune di Gambara;
- Euro 2,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.912 detenuta dal Comune di Pralboino;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.471 detenuta dal Comune di Fiesse;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di

Cigole;

- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Milzano;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Seniga.

Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico del socio della Società Incorporanda.

Pertanto, per effetto della Fusione la società incorporante C.B.B.C. S.r.l. aumenterà il Capitale sociale da assegnare ai soci di CO.G.E.S. S.p.A., in base al suindicato rapporto di cambio, fermo restando che tale aumento di capitale sociale a servizio della Fusione è eventuale come illustrato nei successivi paragrafi.

d) DIRITTO DI VENDITA

In considerazione del fatto che la società incorporante possiede una partecipazione al capitale sociale della società incorporanda superiore al 90%, la Fusione sarà attuata in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2505-bis del codice civile.

Il progetto di fusione contiene, pertanto, sia la determinazione del rapporto di cambio e l'eventuale previsione dell'aumento di capitale sociale della Società Incorporante necessario per assicurare il concambio sia l'impegno rivolto ai soci della Società Incorporanda, diversi da C.B.B.C. S.r.l., di acquistare le loro quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ex art. 2473 c.c..

Pertanto, è riconosciuto il Diritto di Vendita per un corrispettivo così determinato:

- Euro 20,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 22.074 detenuta dal Comune di Verolanuova;
- Euro 13,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 14.716 detenuta dal Comune di Pavone del Mella;
- Euro 7,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 7.357 detenuta dal Comune di Leno;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.679 detenuta dal Comune di Gottolengo;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.652 detenuta dal Comune di Offlaga;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 2.943 detenuta dal Comune di Gambara;
- Euro 2,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.912 detenuta dal Comune di

- Pralboino;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.471 detenuta dal Comune di Fiesse;
 - Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Cigole;
 - Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Milzano;
 - Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Seniga.

Tale valore è stato determinato sulla base delle metodologie e delle assunzioni indicate nei precedenti paragrafi.

Il Liquidatore Unico ha valutato che sia da ritenersi congruo quale prezzo da offrire ai soci di minoranza.

Tale diritto dovrà essere esercitato dai soci mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Società Incorporante da inviare entro il termine di quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione della Società Incorporanda.

e) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

Al perfezionamento della Fusione, la società incorporante:

- annullerà la partecipazione detenuta in CO.G.E.S. S.p.A., senza concambio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2504-ter c.c.;
- aumenterà il Capitale sociale di euro 55, mediante assegnazione di una quota pari a 1 euro per ogni 1.104 azioni ordinarie di CO.G.E.S. S.p.A. detenute, da assegnare ai soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l. ed escluse le azioni proprie detenute dalla società incorporanda, in base al suindicato rapporto di cambio, fermo restando che tale aumento di capitale sociale a servizio della Fusione è eventuale. Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita esercitato dai soci diversi da C.B.B.C. S.r.l., infatti, la quota di partecipazione al capitale sociale di CO.G.E.S. S.p.A. acquisita da C.B.B.C. S.r.l. verrebbe annullata senza alcun concambio e, pertanto, in tal caso la Società Incorporante non modificherà il capitale sociale in conseguenza della fusione procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.

La Fusione potrebbe, infatti, anche essere effettuata senza procedere ad alcun aumento di capitale sociale a servizio del concambio qualora, a seguito dell'esercizio del Diritto di Vendita CBBC venisse a detenere integralmente il capitale sociale della Società Incorporanda.

Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita integrale, la quota di partecipazione al capitale sociale di CO.G.E.S. S.p.A. acquisita da C.B.B.C. S.r.l. verrebbe annullata senza alcun concambio e, in tal caso, la Società Incorporante non modificherebbe il capitale sociale in conseguenza della fusione procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.

La data di partecipazione agli utili delle nuove quote attribuite in concambio della quota di partecipazione nella Società Incorporanda sarà con godimento dalla data di efficacia giuridica della fusione e attribuiranno i medesimi diritti delle quote di C.B.B.C. alla data della loro emissione.

f) LA DECORRENZA DELLA FUSIONE

Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione.

g) RIFLESSI TRIBUTARI

L'operazione di fusione, ai sensi dell'art.172 del Tuir, è operazione fiscalmente neutra. In particolare, la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società Incorporanda, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

I maggiori valori allocati in bilancio con riferimento agli elementi patrimoniali della società Incorporanda per effetto dell'eventuale emersione di una differenza derivante dall'annullamento o dal concambio non sono imponibili nei confronti della società Incorporante. Tuttavia, è prevista la possibilità di affrancare gli eventuali maggiori valori mediante il pagamento di imposizione sostitutiva ai sensi di legge.

Per il socio di minoranza, ai sensi dell'articolo 172, comma 3, il concambio della partecipazione non comporta l'insorgenza di alcun tipo di reddito.

Con riferimento alle imposte indirette, la fusione non costituisce operazione rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 633/72, ed è quindi soggetta ad imposta di registro nella misura fissa pari ad Euro 200, ai sensi dell'art.4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Bassano Bresciano, il 8 marzo 2023.

Il Liquidatore Unico
Ing. Marco Salogni

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
NELLA SOCIETA' C.B.B.C. S.R.L.
(ai sensi dell'articolo 2501-ter e
2505-bis del Codice Civile)**

INDICE:

1. **DATI RELATIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 1) c.c.)**
2. **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 2), C.C.)**
3. **RAPPORTO DI CAMBIO (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 3) C.C.)**
4. **MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 4) C.C.)**
5. **PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 5) C.C.)**
6. **EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 6) C.C.)**
7. **TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 7) C.C.)**
8. **VANTAGGI PARTICOLARI ASSEGNATI AGLI AMMINISTRATORI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 8) C.C.)**
9. **DIRITTO DEI SOCI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA DI VENDERE LE PROPRIE QUOTE ALLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2505-BIS, COMMA 1, C.C.)**

Allegati

- **Allegato A:** Statuto della società C.B.B.C. S.r.l. in esito alla fusione.
- **Allegato B:** Relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c.

Progetto di fusione per incorporazione della Società CO.G.E.S. S.p.A. nella società C.B.B.C. S.r.l. (ai sensi dell'articolo 2501-ter e 2505-bis del Codice civile)

L'organo amministrativo della società C.B.B.C. S.r.l. ("**Società Incorporante**") e l'organo liquidatorio della società CO.G.E.S. S.p.A. ("**Società Incorporanda**") hanno predisposto congiuntamente il presente progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter e 2505-bis del Codice civile (il "**Progetto di fusione**") concernente la fusione per incorporazione della società CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. S.r.l. (la "**Fusione**"). In considerazione del fatto che la società incorporante C.B.B.C. S.r.l. possiede una partecipazione al capitale sociale della società incorporanda CO.G.E.S. S.p.A. superiore al 90% (in quanto la fusione produce l'estinzione delle azioni proprie detenute dall'incorporanda per effetto dell'art. 2504-ter), la fusione di cui al presente progetto sarà attuata in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2505-bis del codice civile e, pertanto:

- (i) la Fusione sarà deliberata, quanto alla Società Incorporante, dall'Assemblea dei soci con deliberazione risultante da atto pubblico, essendo non previsto dallo Statuto sociale quanto disposto dell'art. 2505-bis, secondo comma, del Codice civile circa la devolvibilità all'Organo Amministrativo della deliberazione in oggetto,
- (ii) sarà concesso ai soci della Società Incorporanda, diversi da C.B.B.C. S.r.l., il diritto di far acquistare le loro quote dalla Società Incorporante (il "**Diritto di Vendita**") per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso,
- (iii) non sono richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-quater (Situazione Patrimoniale), 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti) e 2501-septies (Deposito di atti) del Codice civile.

Si segnala che, l'Organo Amministrativo della Società Incorporante e l'Organo della Liquidazione della Società Incorporanda hanno ritenuto opportuno comunque redigere la relazione illustrativa di cui all'art. 2501-quinquies c.c., ancorché non richiesta ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., per illustrare il rapporto di concambio e meglio favorire l'intelligibilità dell'operazione.

1) DATI RELATIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 1) c.c.)

Dati relativi alla Società Incorporante:

C.B.B.C. S.R.L., società a responsabilità limitata con sede legale in Bassano Bresciano (BS), via Martinengo n. 32, numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia e codice fiscale n. 88005550178, R.E.A. n. 606954, capitale sociale pari ad Euro 50.000,00, interamente versato.

Dati relativi alla Società Incorporanda:

CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, società per azioni con sede legale in Bassano Bresciano

(BS), via Martinengo n. 32, numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia e codice fiscale n. 02987620172, R.E.A. n. 310250, capitale sociale pari ad Euro 1.100.000,00, interamente versato.

2) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 2), C.C.)

In dipendenza della Fusione di cui al presente progetto, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di euro 55,56, a servizio del rapporto di cambio, modificando conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale.

Si fa presente che l'entità dell'aumento del capitale sociale di C.B.B.C. S.p.A. al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo all'esito della procedura di esercizio del Diritto di Vendita spettante ai soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C S.r.l. e dalla stessa CO.G.E.S. S.p.A. in liquidazione. Si precisa, infatti, che la Fusione potrebbe realizzarsi anche senza procedere ad alcun aumento di capitale sociale della Società Incorporante qualora, a seguito dell'esercizio del Diritto di Vendita di cui all'art. 2505 bis, comma 1 c.c., C.B.B.C. S.r.l. venisse a detenere il 100% del capitale sociale della società CO.G.E.S. S.p.A. in liquidazione.

Lo statuto della Società Incorporante - nel testo allegato al presente progetto sotto la lettera A - non conterrà modifiche, rispetto allo statuto vigente, fermo restando che le espressioni numeriche contenute nell'art. 5 dello statuto relative all'importo del capitale sociale che saranno definite nell'atto di fusione. Qualora l'aumento di capitale sociale non si rendesse necessario per quanto sopra esposto, lo Statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica rispetto a quello vigente.

3) RAPPORTO DI CAMBIO (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 3) C.C.)

In considerazione del fatto che la Società Incorporante è titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda pari a n. 679.165, dal valore nominale di Euro 679.165, pari al 61,7423% del capitale sociale, rideterminato non tenendo conto delle azioni proprie nel 91,7442% del capitale sociale, la fusione si realizzerà con le seguenti modalità:

- a) per la quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda detenuta dalla Società Incorporante, pari al 91,7442%, non si darà corso ad alcun aumento di capitale sociale nella Società Incorporante, con conseguente annullamento della partecipazione in CO.G.E.S. S.p.A. in liquidazione;
- b) per la quota di capitale sociale della Società Incorporanda pari al 8,2558% possedute da soci diversi da C.B.B.C. S.r.l., in caso di mancato esercizio del Diritto di Vendita, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, si indica quanto segue:
 - determinazione in Euro 55,56 per le quote di nuova emissione della società C.B.B.C. S.r.l. a fronte di quote di partecipazione di nominali 61.116 azioni possedute dai soci diversi da C.B.B.C. nella

società COGES S.p.A. in liquidazione (atteso che il valore economico riferibile all'incorporata di COGES assomma ad Euro 1.000,00, determinandosi una svalutazione ad Euro 0,000909091 per ciascuna azione);

Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita di cui all'art. 2505 bis comma 1, c.c., come già precisato, anche la quota dell'8,2558% possedute da soci diversi da C.B.B.C. S.r.l. della società incorporanda acquisita da C.B.B.C. S.r.l. sarà annullata senza concambio non dando corso, quindi, ad alcun aumento di capitale sociale nella Società Incorporante.

Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico dei soci dell'incorporanda.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 4) C.C.)

Per effetto della Fusione la società incorporante C.B.B.C. S.r.l.:

- annullerà la partecipazione detenuta in CO.G.E.S. S.p.A., pari a n. 679.165 azioni ordinarie dal valore di Euro 1,00 ciascuna;
- aumenterà il Capitale sociale di euro 55,56, mediante assegnazione di una quota pari a 1 euro per ogni 1.104 azioni ordinarie di CO.G.E.S. S.p.A. detenute, da assegnare ai soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l. ed escluse le azioni proprie detenute dalla società incorporanda, in base al suindicato rapporto di cambio, fermo restando che tale aumento di capitale sociale a servizio della Fusione è eventuale. Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita esercitato dai soci diversi da C.B.B.C. S.r.l., infatti, la quota di partecipazione al capitale sociale di CO.G.E.S. S.p.A. acquisita da C.B.B.C. S.r.l. verrebbe annullata senza alcun concambio e, pertanto, in tal caso la Società Incorporante non modificherebbe il capitale sociale in conseguenza della fusione procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.

Le quote di C.B.B.C. S.r.l. destinate al concambio saranno sottoscritte dagli aventi diritto secondo le forme proprie del Codice Civile in tema di cessione di titoli azionari o partecipazioni in società a responsabilità limitata.

Al fine di non vedere interrotta l'efficacia degli affidamenti diretti, la cessione delle azioni, sia in caso di recesso che in caso di concambio delle azioni detenute, avverrà contestualmente all'atto di fusione così da aver efficacia fin dall'efficacia dell'atto di Fusione, facendo parte di atti tra loro direttamente consequenziali e conseguenti. Non sono pertanto richiesti gli adempimenti previsti dal novellato art. 5 del D.Lgs. 175/2016, in quanto la fusione societaria rientra nelle espresse previsioni legislative del codice civile in tema di acquisto di partecipazioni, essendo derivante da un'operazione straordinaria di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti.

Ove i soci della Società Incorporanda, diversi da C.B.B.C. S.r.l. e dalle azioni proprie detenute dalla Società Incorporanda stessa - ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, numero 4 del c.c. -, intendano aderire alla

fusione e quindi dar luogo al concambio tra le azioni di CO.G.E.S. S.p.A. detenute e le quote Società Incorporante, il concambio sarà determinato secondo i valori di seguito indicati.

Tale valore è stato determinato dal Liquidatore Unico della Società Incorporanda, congiuntamente all'Amministratore Unico della Società Incorporante, in:

- Euro 20,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 22.074 detenuta dal Comune di Verolanuova;
- Euro 13,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 14.716 detenuta dal Comune di Pavone del Mella;
- Euro 7,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 7.357 detenuta dal Comune di Leno;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.679 detenuta dal Comune di Gottolengo;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.652 detenuta dal Comune di Offlaga;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 2.943 detenuta dal Comune di Gambara;
- Euro 2,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.912 detenuta dal Comune di Pralboino;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.471 detenuta dal Comune di Fiesse;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Cigole;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Milzano;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Seniga.

Il valore sarà attribuito in concambio in caso di deliberazione di consenso alla fusione da parte dei soci della Società Incorporanda che intendono procedere alla contestuale sottoscrizione di quota della Società Incorporante.

Il concambio come sopra indicato avverrà contestualmente all'atto di fusione.

5) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 5) C.C.)

La data di partecipazione agli utili delle quote attribuite in concambio della quota di partecipazione nella Società Incorporanda sarà con godimento dalla data di efficacia giuridica della fusione.

6) EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 6) C.C.)

Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione.

7) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 7) C.C.)

Non è previsto alcun trattamento particolare riservato a determinate categorie di soci né a possessori di titoli di altra natura.

8) VANTAGGI PARTICOLARI ASSEGNATI AGLI AMMINISTRATORI (ART. 2501- TER, COMMA 1, NUMERO 8) C.C.)

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

9) DIRITTO DEI SOCI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA DI VENDERE LE PROPRIE QUOTE ALLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2505-BIS, COMMA 1, C.C.)

È riconosciuto ai soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l. e dalle azioni proprie detenute dalla Società Incorporanda stessa, ai sensi dell'art. 2505 bis, comma 1, c.c., il diritto di far acquistare le loro quote dalla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Tale valore è stato determinato dal Liquidatore Unico della Società Incorporanda, congiuntamente all'Amministratore Unico della Società Incorporante, in:

- Euro 20,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 22.074 detenuta dal Comune di Verolanuova;
- Euro 13,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 14.716 detenuta dal Comune di Pavone del Mella;
- Euro 7,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 7.357 detenuta dal Comune di Leno;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.679 detenuta dal Comune di

Gottolengo;

- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.652 detenuta dal Comune di Offlaga;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 2.943 detenuta dal Comune di Gambara;
- Euro 2,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.912 detenuta dal Comune di Pralboino;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.471 detenuta dal Comune di Fiesse;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Cigole;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Milzano;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Seniga.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Società Incorporante (cbbc@sicurmail.eu) da inviare entro il termine di quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione della Società Incorporanda.

La cessione della quota per la quale è stato esercitato il Diritto di Vendita in favore di C.B.B.C. S.r.l. ed il contestuale pagamento del corrispettivo sopra indicato avverrà prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

CONCLUSIONI

Il presente progetto di fusione viene depositato in data odierna nelle sedi delle Società partecipanti. Il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501 - *ter*, comma 3, c.c.

Bassano Bresciano (BS), lì 9 marzo 2023.

Allegati:

“Allegato A”: Statuto della società C.B.B.C. S.r.l. in esito alla fusione.

“Allegato B”: Relazione illustrativa ex art. 2501-*quinquies* c.c.

Per la Società incorporante “C.B.B.C. S.R.L.”:

L'Amministratore Unico Dott. Alberto Papa

Per la Società incorporanda “CO.G.E.S. S.P.A.” in liquidazione:

Il Liquidatore Unico Ing. Marco Salogni

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 24, D. LGS. N. 175/2016 DEFINIZIONE INDIRIZZI PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE NELLA SOCIETÀ C.B.B.C. S.R.L. DELIBERAZIONE RELATIVE AL RIFIUTO DELL'OPERAZIONE E RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 27-04-2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FRANCO SPOTI

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate


Pralboino, 27-04-2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Domenica Aimo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOTT. FRANCO SPOTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Lazzaroni Dott.ssa Caty



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal 04-05-2023 al 19-05-2023.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Lazzaroni Dott.ssa Caty



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-05-2023, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino
Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE

Lazzaroni Dott.ssa Caty

